



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di RAGUSA
Area III

**Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo,
affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio**

VISTO il verbale di contestazione n. 983435324 del 21/02/2020 elevato dal N.O.R. COMPAGNIA CARABINIERI DI MODICA a carico del Sig. Fede Michele nato a Modica (Rg) il 13/10/1963 e ivi residente in via Sorda Sampleri n° 6 di fatto domiciliato in via Sciplone n° 8, in quanto circolava con il veicolo autoveettura FIAT PANDA targa CD188NE - telaio: III, di proprietà dello stesso, sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria, risultata inesistente, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 193, comma 2, C.d.S.;

VISTO il S.P.V. sopracitato con cui il predetto Comando N.O.R. Compagnia Carabinieri di Modica ha provveduto al sequestro del mezzo per violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S. e ne ha affidato la custodia al Sig. Fede Michele, con l'obbligo di custodirlo a Modica in via Sciplone n° 8;

RILEVATO che sono state osservate le disposizioni sulla contestazione e la notificazione della violazione delle norme sulla circolazione stradale;

RILEVATO che il Sig Fede Michele, non ha oblatto entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge, non ha presentato istanza di rateizzazione, non ha richiesto il dissequestro del mezzo e non ha presentato alcuna richiesta di restituzione del bene sequestrato;

CONSIDERATO che il Sig. Fede Michele, non ha impugnato il verbale, sono scaduti i termini previsti per il pagamento in misura ridotta ed il verbale costituisce titolo definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S.;

CONSIDERATO che per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 193, comma 4, C.d.S., si versa nell'ipotesi in cui va disposta obbligatoriamente la confisca del veicolo in argomento;

CONSIDERATO che secondo l'orientamento esecutivo della Corte di Cassazione, in materia di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada il sequestro e la confisca del veicolo sono disciplinati dall'art. 213 C.d.S. che non prevede alcun termine per l'adozione del provvedimento di confisca, restando, così, applicabile il termine generale di prescrizione, ovvero il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81 (Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 1191 del 19/01/2009; sent. n. 21881 del 14/10/2009);

VISTE le sentenze n. 153/2023 e n. 163/2023 del G.d.P. di Modica, Avv. Rosella Cannizzaro, che richiamano e condividono la sentenza della Suprema Corte Cassazione n. 21881 del 14/10/2009 nella parte in cui dispone che il termine per l'emissione dell'ordinanza di confisca è quello di prescrizione previsto dall'art. 28 della Legge n. 689/1981, quindi il termine di 5 anni;

VISTI il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e la Legge n. 689 del 24/11/1981;

VISTA la Legge n. 326 del 24/11/2003;

VISTO il Decreto Prefettizio n. 77625/Gab. del 28/12/2023 con il quale è stato conferito al Viceprefetto Vicario Dott.ssa Cetina Pennisi l'incarico di Dirigente Reggente dell'Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 139 del 19/05/2000 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 04/08/2005;

ORDINA

la confisca del veicolo autoveettura FIAT PANDA targa GD188NE - telaio: III, di proprietà del Sig. Fede Michele.

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace competente in riferimento al luogo della commessa violazione, ai sensi dell'art. 205 C.d.S.

Si fa obbligo di comunicare a questa Prefettura U.T.G. a mezzo email all'indirizzo protocollo.prefra@pec.interno.it l'eventuale avvenuta proposizione al Giudice di Pace del ricorso, improrogabilmente nella stessa data di presentazione.

Ragusa data protocollo.

IL DIRIGENTE REGGENTE DELL'AREA III
VICEPREFETTO VICARIO
PENNISI

AVVERTENZE:

1. Dalla data in cui diventa definitivo il presente provvedimento di confisca il soggetto a cui è affidata la custodia del veicolo sopra indicato ha trenta giorni per trasferirlo a propria cura, spese ed in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso la Ditta SOCCORSO STRADALE CIVELLO GIUSEPPE, con sede ad Modica (Rg), in Via Dante Crocicchia n° 10 A, contattabile al numero di telefono: 0932 947558 - 338 9458634 - 347 0495895.
2. Dell'avvenuto trasferimento lo stesso dovrà darne notizia al N.O.R. Comando Compagnia Carabinieri di Modica.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo del suddetto trasferimento nei termini prescritti, il sopracitato Organo Accertatore avvierà le procedure per il recupero coattivo del bene confiscato presso il citato custode o presso la depositaria più vicina al luogo di custodia, con spese a carico del proprietario/custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'Autorità Giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato

Al N.O.R. COMPAGNIA CARABINIERI di Modica - per la notifica
al Sig. Fede Michele residente a Modica in via Sorda Sampleri n° 6 ma domiciliato in via Sciplone n° 8 (n.q. di proprietario e custode)
E, p.c.
Alla Ditta SOCCORSO STRADALE CIVELLO GIUSEPPE - MODICA (RG).